

## Atto impositivo, 60 giorni anche per il registro

### *Va rispettato il termine per le osservazioni del contribuente*

Dario Deotto Luigi Lovecchio

Il termine dei 60 giorni previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - la cui violazione determina la nullità dell'accertamento - si applica anche ai fini dell'imposta di registro.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 12412/22. La vicenda deriva da un avviso di liquidazione, conseguente ad un accesso in loco e successivo Pvc. Va ricordato che, in base all'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, entro i 60 giorni dopo la consegna del Pvc «che sono valutate dagli uffici impositori». L'atto impositivo non può essere emanato prima dei 60 giorni, tranne casi di particolare e motivata urgenza.

Si rileva che, secondo la Cassazione - che individua in tale norma la fonte normativa del contraddittorio endoprocedimentale - l'ufficio non avrebbe un obbligo di replica alle osservazioni del contribuente, dovendo invece semplicemente "valutarle". Così interpretata, però, la norma si svuota di contenuti, non realizzando affatto il principio del contraddittorio preventivo, mancando il fondamentale criterio di effettività. Per "effettività" del contraddittorio si intende che le ragioni del contribuente devono essere prese in considerazione dall'ufficio. La "prova" di questo vaglio non può che risultare dalla motivazione dell'(eventuale) atto impositivo successivo, dove l'ufficio deve riportare le ragioni per le quali ritiene di non aderire (o di aderirvi parzialmente) ai chiarimenti del contribuente. Sicché le motivazioni dell'atto devono riportare che le osservazioni del contribuente sono state almeno: prese in considerazione; adeguatamente valutate; ragionevolmente superate. E ciò deve valere anche ai fini dell'imposta di registro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA